

Avv. Maria Luisa NAPOLITANO
Corso Trieste, 37 – 00198 – ROMA
Tel./fax 06 86204239
Casella PEC: marialuisanapolitano@ordineavvocatiroma.org
E-mail: m.luisanapolitano@gmail.com

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA

CAMPANIA - NAPOLI

Ricorso

Per

M. David CIAVARELLA (C.F. CVRDVD63M13H501K), nato a Roma il 13/08/1963, ivi residente in Corso Rinascimento n. 63, rappresentato e difeso sia congiuntamente che disgiuntamente dall'Avv. Maria Luisa Napolitano con studio in Roma, C.so Trieste n. 37 (C.F. NPLMLS66E41F023S tel./fax 0686204239, pec: marialuisanapolitano@ordineavvocatiroma.org) nonché dall'Avv. Livio Lavitola con studio in Roma, V.le Giulio Cesare n.71 (C.F. LVTLVI68C02H501R – fax 063243450, pec liviolavitola@ordineavvocatiroma.org) giusta delega in calce al presente atto ed elegge domicilio presso lo studio dell'Avv. Livio Lavitola.

- Ricorrente -

Contro:

CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA “NICOLA SALA”

(c.f.92002200621), con sede in Benevento, via Mario La Vipera, 1
(PEC: conservatoriobn@pec.it), in persona del Presidente *pro –
tempore* Prof. Antonio Verga e del Direttore M. Giosuè Grassia
limitatamente alle collaborazioni e alle attività per conto terzi che
riguardano la didattica, la ricerca, le sperimentazioni e la produzione
artistica ex art. 11 dello Statuto del 14/01/2013
approvato dal MIUR con D.D.G. n. 228 del 18 aprile 2005 (art. 12)

- Resistente -

E nei confronti di

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA

RICERCA (c.f. 80185250588), in persona del Ministro *pro –
tempore*, con sede in Roma, viale Trastevere, 76/A, presso
l'Avvocatura dello Stato-Distretto di Napoli (PEC:
ads.na@mailcert.avvocaturastato.it);

- Cointeressato -

- **PETRONI M. Luigi;**
- **NARDIS M. Marcello;**
- **GIOVANNINI M. Antonio;**
- **COMPARATO M. Marina;**
- **TUFANO M. Eufemia;**

- **CHIERICI M. Laura.**
- **CONCETTI M. Andrea**, residente in Grottamare (AP), Via Giordano Bruno, 19 – 63066;
- **GUIDI M. Virginia**

nonché nei confronti di altri 113 controinteressati

Avverso e per l'annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari:

1. DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA DI CANTO (CODI/23), prot. 5985 del 30/10/2020 in esito alla procedura selettiva pubblica per soli titoli per la formazione di graduatorie di istituto – **Aggiornamento/Nuova inclusione** – anni accademici 2020/21-2021/22-2022/23 (Bando del 12/06/2020, Prot. 2950).
2. Di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale ivi, in particolare, l'atto di nomina di uno o più docenti a tempo determinato per la cattedra di Canto, anni accademici 2020/21-2021/22-2022/23, e di ogni altro atto connesso, correlato ed anche non conosciuto;

e **per la Declaratoria del diritto** del ricorrente ad essere nuovamente ammesso ed inserito – previa conferma di idoneo punteggio dei titoli presentati e riconoscimento della riserva, ai sensi

dell'art. 8, co. 2, L. 68/1999 – nella graduatoria definitiva di CANTO *de quo* con salvezza *ex tunc* di ogni effetto giuridico ed economico, nonché per la condanna del Conservatorio al risarcimento del danno per in forma specifica e/o per equivalente pecuniario, in favore del ricorrente, quale soggetto destinatario di assunzione a tempo determinato per la cattedra di CANTO, con riserva di ulteriore domanda autonoma di risarcimento dei danni subiti e subendi in conseguenza dell'illegittimo comportamento doloso e/o colposo del CONSERVATORIO DI BENEVENTO

IN FATTO

Premessa

1. Nel 2017, il M. David CIAVARELLA presentava domanda per la cattedra di canto di cui al Bando pubblicato dal Conservatorio di Benevento “Nicola Sala” il 25/01/2017 con Prot. N, 593 per la formazione della Graduatoria d'Istituto, Triennio Accademico 2017-20 (all. 1), allegando alla stessa *curriculum* riportante nei dettagli i titoli di studio e di servizio, nonché i titoli culturali e professionali;
2. Con atto del Conservatorio del 10/11/2017, Prot. n. 9860, il M. CIAVARELLA veniva valutato “*idoneo*” e collocato al n. 43 della Graduatoria d'Istituto definitiva di Canto (all. 2);

I fatti odierni

3. Con atto del 12/06/2020, Prot. n. 2950, Il Conservatorio di Benevento disponeva l'apertura dei termini "*per la presentazione delle domande relative all'aggiornamento o nuova inclusione per la costituzione delle Graduatorie d'Istituto di CODI/23 CANTO, omissis"* (all. 3);
4. Il M. CIAVARELLA provvedeva ad inoltrare domanda di aggiornamento nella graduatoria con l'indicazione dei titoli, *in medio tempore* maturati nel triennio 2017-20 e, soprattutto, rappresentava di essere iscritto alle categorie invalidi civili presso la Regione Lazio, in quanto portatore di handicap, nella misura del 50%, a far data dal 12/03/2019 (all. 4), circostanza quest'ultima di particolare rilievo sia in punto di fatto che di diritto come meglio esplicitato nel proseguo del ricorso;
5. Con atto 5806 del 24/10/2020 di approvazione della graduatoria provvisoria per la cattedra di canto, la Direzione dell'Istituto collocava il M. CIAVARELLA al n. 148 della graduatoria candidati idonei, con punteggio di 27,00 (all. 5);
6. Con ricorso, ai sensi dell'art. 7, co. 2, del Bando, trasmesso, a mezzo PEC in data 25/10/2020 (all. 6), il M. CIAVARELLA

osservava compiutamente e puntualmente che, nella collocazione del suo nominativo nella graduatoria, non era stata tenuta in considerazione la sua appartenenza alle categorie protette, ai sensi della L. 68/1999 e, pertanto chiedeva l'assegnazione della cattedra di canto, in forza della sua appartenenza a detta categoria e del carattere auto-esecutivo della disciplina di cui all'art. 16 co. II L. 68/1999, norma imperativa ed assolutamente inderogabile;

7. Con provvedimento Prot. n. 5985 del 30/10/2020 (all. 7) di approvazione della graduatoria definitiva, la Commissione preposta all'esame dei ricorsi, avverso la graduatoria provvisoria, procedeva in tal senso:

a) non inquadrava il candidato M. CIAVARELLA come soggetto appartenente a “categoria protetta” e, soprattutto, immotivatamente,

b) **escludeva il M. CIAVARELLA sia dalla graduatoria dei candidati “idonei” che da quella dei candidati “non idonei”, nonostante lo stesso fosse stato già incluso tra i candidati idonei nella graduatoria definitiva 2017 ed in quella provvisoria del 24/10/2020;**

8. Con comunicazione PEC del 02/11/2020 (all. **8**) ed infine con lettera-diffida inoltrata a mezzo PEC anche dall'Avv. Napolitano il 09/11/2020 (all. **9**), il M. CIAVARELLA invitava il Conservatorio ad annullare e/o revocare in autotutela, entro sette giorni dal ricevimento, il provvedimento con cui veniva approvata la graduatoria d'Istituto definitiva nella parte in cui:

- esclude il CIAVARELLA -si ripete, già inserito come candidato "*idoneo*" nella graduatoria d'Istituto definitiva 2017 ed in quella provvisoria 2020 - dall'elenco dei candidati "*idonei*", senza alcuna motivazione;
- non riconosce al CIAVARELLA il requisito di appartenente a categoria protetta aspirante al collocamento obbligatorio ex L. 68/1999 (norma inderogabile);
- per l'effetto, disporre il riconoscimento in favore del M. CIAVARELLA di posizione nella graduatoria dei candidati "*idonei*" utile al perfezionarsi del suo diritto a ricoprire l'incarico di docente nella cattedra di canto, triennio 2020-2023, in virtù del diritto di preferenza, accordato dall'ordinamento italiano per

l'appartenenza a categorie cd. "protette" di soggetti inabili;

9. Ad oggi il Conservatorio di Benevento, malgrado la citata istanza fondata in punto di fatto e di diritto ed inviata, anche nello spirito di leale collaborazione:

- non ha ottemperato alla diffida indicata *supra*;
- non ha consentito l'accesso agli atti istruttori relativi alla formazione delle graduatorie di cui ai Prot. nn. 5985 e 5806 del 2020 e 9860 del 2017 di cui all'istanza inviata a mezzo PEC il 04/12/2020 (all. 10) e di cui si chiede sin da ora di averne l'accesso tramite ordinanza istruttoria che potrà essere adottata ai sensi del c.p.a. da codesto illustrissimo TAR adito.

10. Da quanto sin qui esposto ed argomentato e documentato, si evince che il *modus operandi* del Conservatorio, è in palese violazione dei principi di buon andamento, correttezza e trasparenza dell'azione amministrativa, il tutto come sarà meglio eccepito nella parte in diritto.

Premesso quanto sopra esposto ed argomentato, il ricorrente come sopra rappresentato, difeso ed assistito, chiede

l'annullamento previa sospensiva dei provvedimenti impugnati, per i seguenti motivi in

DIRITTO

MOTIVI

1. MOTIVO) Violazione degli artt. 1, 3, 7, 21- *bis*, 21 *septies*, 21 *octies* e 21 *novies* Legge 241/1990 - Violazione art. 16 co. II L. 508/1999. Violazione Nota MIUR 3154/2011. - Eccesso di potere Difetto assoluto di motivazione anche con riferimento all'art.3 della L. 241/90 - Difetto d'istruttoria- Carenza dei presupposti in fatto ed in diritto - Manifesta erroneità -Irragionevolezza – Travisamento – Illogicità – Arbitrarietà – Genericità – Sviamento - Disparità di trattamento - Ingiustizia manifesta- Violazione degli artt. 3 e 97 Cost. - Violazione del giusto e corretto procedimento –

Come già indicato nelle premesse, la Commissione preposta per la valutazione dei titoli accademici e professionali ai fini della formazione delle graduatorie d'Istituto, in base ai titoli presentati in risposta al Bando di selezione 2017, ha qualificato il M. CIAVARELLA "*idoneo*" con punteggio complessivo pari ad 27.00.

Com'è noto, la Nota MIUR 3154 del 9/6/2011 fissa precisi criteri per l'assegnazione dei punteggi per i titoli accademici, artistici e di

servizio e stabilisce l'*esclusione* dalla graduatoria d'Istituto dei candidati che "*riportino un punteggio inferiore a 24 per i titoli artistico - culturali e professionali*".

Orbene, in considerazione del fatto che il Bando 2020 è finalizzato all'"Aggiornamento/nuova inclusione" delle Graduatorie d'Istituto per gli Anni Accademici 2020-2023, è evidente che quanti siano stati precedentemente iscritti nella graduatoria d'Istituto del triennio 2017-2020, potranno essere valutati ai soli fini di uno scorrimento ma non certo di un'esclusione dalla graduatoria stessa; trattasi infatti non di un nuovo bando, bensì di un aggiornamento, come si evince dal tenore letterale del medesimo.

In tal senso, la Commissione nella formazione della graduatoria provvisoria nella disciplina di CANTO, anno 2020, ha confermato il punteggio di idoneità in favore del CIAVARELLA (nonché di altri candidati), collocandolo al n. 148 della Graduatoria e limitandosi a collocare in posizione superiore i candidati che - per titoli aggiornati o nuova inclusione – abbiano riportato un punteggio superiore a 27,00.

Ciò che appare sconcertante, illogico ed illegittimo, è che all'esito del ricorso presentato dall'odierno istante, ai sensi dell'art. 7 del Bando - a seguito del mancato riconoscimento della sua iscrizione nelle liste

di cui alla L. 68/1999 – il CIAVARELLA non sia più nella Graduatoria d'Istituto definitiva 2020; ed il suo nome non è rinvenibile neppure nell'elenco dei candidati "non idonei"!

Si precisa che il provvedimento che riporta la graduatoria provvisoria 2020 è formato di 9 pagine di cui, le prime 8 con il nome dei 150 candidati "*idonei*" e la restante n. 9, con l'indicazione dei 7 candidati "*non idonei*".

Orbene, quella definitiva – oggetto dell'odierno ricorso - è formata di sole 8 pagine, di cui le prime sette con il nome dei primi 120 candidati "*idonei*" e la restante n. 8 con l'indicazione di quelli "*non idonei*".

Non è dato sapere, allo stato, se si sia trattato di un mero errore tipografico che avrebbe ridotto la graduatoria definitiva ad otto pagine, oppure se la Commissione abbia autonomamente, arbitrariamente e discrezionalmente provveduto a fissare in 120 unità il numero dei candidati "*idonei*" nella graduatoria definitiva d'Istituto, sezione CANTO, 2020.

Quel che è incontestabile è che il provvedimento *de quo* è privo di qualsiasi elemento atto a permettere l'individuazione di una *ratio decidendi* e, pertanto, illegittimo per difetto assoluto di motivazione ex art. 3 L. 241/1990; infatti dall'esame della

documentazione non è dato evincersi quali siano i presupposti in punto di fatto e di diritto, a sostegno del provvedimento in contestazione. Ciò dimostra una palese illegittimità della procedura in violazione ai principi di buon andamento e correttezza dell'azione amministrativa.

Neppure a seguito delle istanze di revoca/rettifica in autotutela (all.ti 8 e 9) formulate dall'istante e dall'Avv. Napolitano, il Conservatorio ha provveduto a chiarire il suo comportamento, né -allo stato- è possibile evincere alcunché, dal momento che lo stesso Conservatorio non ha dato accesso ai verbali istruttori, nonostante l'istanza di accesso formulata (all. 10). Sul punto si richiede all'illustrissimo Collegio adito, di adottare ordinanza istruttoria ai fini dell'esibizione da parte della controparte della documentazione richiesta.

2. segue: Sulla valutazione dei titoli ai fini della formazione delle Graduatorie d'Istituto per l'insegnamento nei Conservatori. Valutazione d'"idoneità" quale interesse "pretensivo". Necessità di nuovo procedimento finalizzato ad una valutazione dei titoli in senso "peggiorativo". Nullità/inesistenza ex L. 241/90.

Per quanto interessa questa sede, si rammenta che la formazione delle Graduatorie d'Istituto nei Conservatori costituisce strumento necessario ed indefettibile per il reclutamento di personale docente a tempo determinato, quando, per concrete ed attuali esigenze didattiche, sia necessario supplire a carenze nel personale docente e non si possa attingere dalle graduatorie nazionali già costituite.

Per tale ragione, gli Istituti musicali, nella formazione delle graduatorie d'insegnamento, sono tenuti a sottostare alle previsioni normative e, segnatamente, all'ottemperanza dei criteri di cui alla Circolare MIUR 3154/2011, per la valutazione dei titoli culturali e professionali.

Come già detto *supra*, il CIAVARELLA ha ottenuto già il riconoscimento di un punteggio complessivo superiore a quello indicato per l'esclusione dalla graduatoria d'idoneità.

È pertanto, evidente che, con la valutazione di idoneità, si è costituita in capo al CIAVARELLA una posizione giuridica soggettiva di pieno affidamento, dalla quale scaturisce:

- l'interesse alla permanenza nella graduatoria d'Istituto dei candidati "*idonei*" ai fini dell'eventuale scorrimento;
- la ragionevole aspettativa – in considerazione della sua condizione di appartenente a "categoria protetta" ai sensi

della L. 68/1999 – di pretendere legittimamente l'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato, qualora il Conservatorio di Benevento si trovasse nella necessità di supplire ad esigenze didattiche e non vi fossero insegnanti di ruolo in grado di provvedervi pienamente. E tutto ciò anche nell'interesse pubblico.

Se dunque, il CIAVARELLA è titolare di una posizione giuridica già costituita in forza di una valutazione precedente dei titoli, è evidente che un'eventuale modifica in pejus debba essere oggetto di autonomo procedimento amministrativo che, come tale, secondo le disposizioni di cui alla L. 241/1990:

- a) impone all'Istituto di comunicarne l'avvio del procedimento all'interessato (artt. 7-9);
- b) consenta a quest'ultimo d'intervenire con osservazioni e/o produzione di nuovi documenti (art. 10);
- c) espressamente fornisca motivazione, circa l'eventuale nuova valutazione dei titoli ai fini dell'esclusione dalla graduatoria dei candidati "*idonei*" (art. 3).

Orbene, nulla di tutto ciò emerge dal provvedimento di graduatoria definitivo che – si ripete – comprime immotivatamente ed illegittimamente una posizione giuridica preminente - rispetto alla

quale si era formato un legittimo affidamento, in capo al
CIAVARELLA - già riconosciuta sia nella graduatoria d'Istituto
definitiva 2017, sia in quella provvisoria 2020!

Il provvedimento di approvazione della graduatoria *de quo* è pertanto, *icto oculi*, viziato da difetto di motivazione, di presupposti e, comunque da chiara illogicità e manifesta contraddittorietà nonché contrario a disposizioni di legge ed in palese violazione con i principi di buon andamento e correttezza dell'azione amministrativa (art.1, L. 241/90 e 97 Cost.).

3. Effetti derivati dall'illegittima condotta del Conservatorio di Benevento. Concreto pregiudizio in ordine all'applicazione della normativa cogente in materia di tutele, ai sensi della L. 68/1999, in favore dei lavoratori inabili. Violazione degli artt. 35, 36 e 38 co. II e III Cost.

L'illegittima ed incomprensibile esclusione del M. CIAVARELLA dalla graduatoria dei candidati "*idonei*" alla cattedra di CANTO a tempo determinato ha prodotto e, tutt'ora, produce un gravissimo ed attuale pregiudizio ai suoi danni, in quanto sarebbe preclusa la collocazione dell'odierno istante in una posizione di graduatoria utile a vedersi riconosciuto il suo diritto a ricoprire l'incarico di docente nella cattedra di canto, in virtù del *favor disabilis*.

Sul punto, si osserva preliminarmente che la normativa di cui alla L. 68/1999, ha determinato un significativo salto di qualità, rispetto alla precedente disciplina ex L. 482/1968, a seguito del superamento di una concezione dell'inabile come un peso da sopportare in chiave solidaristica, in favore di una concezione che mira a coniugare la valorizzazione delle capacità professionali del disabile con la funzionalità economica dei datori di lavoro privati e pubblici.

Alla luce di ciò, è previsto che anche per le assunzioni tramite procedure selettive pubbliche (*rectius*: per titoli, cfr. ad es. T.A.R. Lazio, sez. III, 27/05/1991), pure predisposte dai soggetti di cui all'art. 1 *ter* L. 241/1990, i lavoratori disabili iscritti nell'elenco di cui all'art. 8, co. 2, L. 68/1999, abbiano diritto ad essere assunti oltre il limite dei posti ad essi riservati nella procedura selettiva, in considerazione che *“nell'impiego pubblico privatizzato, **ogni tipo di graduatoria vincola in modo assoluto il datore di lavoro ad individuare gli aventi diritto all'assegnazione dei posti “riservati”, essendosi in presenza di un principio generale che non può essere, in alcun modo, violato”*** (così CASS, Sez. Lavoro 16/06/2016, n. 12441).

Se la *ratio* della normativa in favore delle categorie protette è da ravvisarsi nella sintesi tra la valorizzazione delle capacità

professionali dell'inabile e le esigenze di funzionalità del datore di lavoro, ne consegue l'estensione di detto favore anche ai rapporti di lavoro a tempo determinato.

Sul punto, l'art. 16 della L. 68/1999, stabilisce solo il limite che il rapporto a tempo determinato non sia inferiore a sei mesi.

Al quesito se la disciplina relativa alle categorie protette possa essere applicata anche nei rapporti di lavoro a tempo determinato con parte datoriale pubblica, ha risposto esaurientemente la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione Pubblica 24/06/2019, *sub* punto 4.2. la quale ha preso atto che, **anche ai rapporti a tempo determinato con soggetti pubblici** – fermo restando il limite dei sei mesi – è da applicarsi la normativa sulle categorie protette.

È pertanto evidente che l'esclusione del CIAVARELLA dalla graduatoria dei candidati idonei non gli consente

- di pretendere dal Conservatorio l'individuazione nella graduatoria di una cd. "quota di riserva", in favore di soggetti idonei appartenenti a categorie protette e, conseguentemente:
- di maturare alcuna "chance" per ricoprire la cattedra di docente di canto a tempo determinato nel triennio 2020-23,

laddove la normativa imporrebbe al Conservatorio di assumerlo – in caso di effettive esigenze didattiche -, salvo che altri candidati in miglior posizione nella graduatoria, siano, a loro volta, appartenenti a categorie “protette”.

4. segue: concreto interesse e significative probabilità di assunzione a tempo determinato. Posizione del candidato M. Luigi Petroni. Assunzione illegittima di quest’ultimo, in luogo del CIAVARELLA.

L’interesse del CIAVARELLA al riconoscimento della sua appartenenza alla graduatoria degli insegnanti “*idonei*”, anche ai fini della sua preminente posizione di disabile, ai sensi della L. 68/1999, non costituisce una mera questione teorica ma, al contrario, è dirimente in merito alle concrete possibilità di quest’ultimo di essere assegnatario di cattedra di canto a tempo determinato, laddove il Conservatorio di Benevento ha/aveva concrete ed attuali esigenze didattiche tali da dover far uso della graduatoria d’Istituto già formatasi per darne soluzione, e ciò anche nell’ottica di rispondere ad un servizio di interesse pubblico.

Ed infatti, si porta all’attenzione dell’Ecc.mo Tribunale Amministrativo che il M. Luigi Petroni – collocato al primo posto nella graduatoria d’Istituto definitiva 2017 ed in quella provvisoria 2020 –

non compare più nella graduatoria definitiva 2020, ma, allo stato, risulta essere docente di canto per l'Anno Accademico 2020-21

(all. 11).

Senza voler togliere nulla all'indubbio valore dei titoli vantati dal M.

Petrucci, emerge, tuttavia:

- l'esigenza del Conservatorio di attingere dalla graduatoria d'Istituto al fine di supplire alle carenze di personale docente nella Cattedra di Canto per l'anno accademico 2020-21;
- il diritto soggettivo in capo al CIAVARELLA di essere assunto a detta cattedra per primo ed in luogo di altri candidati – sia pure in posizione migliore in graduatoria rispetto all'odierno istante – che non siano, a loro volta, titolari di analogo diritto per effetto dell'iscrizione in categorie “protette”. Ed infatti, con l'attribuzione dell'idoneità in caso di procedura selettiva per soli titoli, in capo ai candidati iscritti nelle categorie protette sorge il diritto soggettivo – legittima aspettativa - di assunzione, *“anche se collocati in posizione inferiore rispetto agli altri aspiranti, sino a copertura dei posti riservati agli stessi inabili”* (così, *ex pluribus*, Cons. Stato, sez. VI, 13/11/2006, n. 6670);

- l'impossibilità di poter far riconoscere detto diritto – tutelato, si ripete, da una normativa di protezione dei disabili avente carattere “imperativo”, tanto che i rapporti di lavoro instaurati in violazione di detta disciplina, sono geneticamente viziati e, pertanto, nulli (cfr. CASS, Sez. Lavoro. 25/05/2019, n. 17002) – a causa dell'illegittima esclusione del CIAVARELLA dalla graduatoria degli “*idonei*” nella quale era già iscritto.

5. Richiesta di risarcimento dei danni, ai sensi degli artt. 30 e 34

Cod. Processo amministrativo. Risarcimento in forma specifica e/o per equivalente monetario.

Da quanto riportato *supra*, emerge la grave responsabilità del Conservatorio di Benevento il quale, escludendo il M. CIAVARELLA dalla graduatoria definitiva d'Istituto per la cattedra di CANTO ha compromesso le possibilità di maturare ragionevoli probabilità di essere assunto quale docente di CANTO per l'Anno Accademico 2020-21, in considerazione della sua appartenenza a categoria “protetta”; probabilità che emergono:

- sia dall'accertamento dell'assunzione del M. Petroni, già iscritto nella graduatoria d'Istituto;

- sia dalla verifica della sussistenza di nn. 2 posti vacanti per la docenza di CANTO a tempo determinato presso lo stesso Conservatorio di Benevento (all. **12**).

Detti danni si concretizzano sia sotto il profilo patrimoniale (mancata percezione dello stipendio previsto per i docenti presso Accademie e Conservatori musicali di I fascia) sia sotto il profilo non patrimoniale (perdita di “chances”, danni curriculari, effetti giuridici dell’incarico) che dovranno essere oggetto di ristoro.

Si chiede, pertanto, la condanna del Conservatorio di Benevento al risarcimento del danno in forma specifica, mediante l’assunzione del M. David CIAVARELLA a docente a tempo determinato per il triennio 2020-2023 con ogni effetto di legge od, in subordine, per l’Anno Accademico 2020-2021 con decorrenza immediata anche mediante il versamento degli stipendi a far data dall’inizio dell’Anno Accademico in corso.

In subordine, si chiede la condanna del Conservatorio di Benevento al risarcimento del danno per equivalente (commisurato alle posizioni di stipendio previste) per i docenti presso Accademie e Conservatori musicali di I fascia, ovvero nella misura che L’Ecc.mo T.A.R. adito riterrà opportuna.

Con riserva di avanzare anche ulteriore autonoma domanda di risarcimento dei danni subiti e subendi.

6. Istanza di misure cautelari

Il *fumus boni juris* è *in re ipsa* e si evince con chiarezza dai motivi sopra indicati, nonché della documentazione prodotta.

Inoltre, sussiste ai fini della sospensione cautelare degli effetti della graduatoria impugnata, il *periculum in mora*, in considerazione del fatto che il Conservatorio di Benevento, con l'approvazione della Graduatoria d'Istituto definitiva:

- ha già provveduto a nominare docente per la cattedra di CANTO un candidato già iscritto alla Graduatoria d'istituto provvisoria;
- potrebbe attingere dalla stessa graduatoria per nominare nn. 2 docenti di CANTO a tempo determinato per supplire alle carenze di organico di cui all'all. **12**.

Pertanto, sussiste un evidente interesse dell'odierno ricorrente CIAVARELLA, da tutelarsi in sede cautelare, ad essere ammesso ed inserito nuovamente nella graduatoria d'Istituto impugnata, con il riconoscimento del beneficio della riserva posti, anche in virtù di un potenziale scorrimento di detta graduatoria.

Sussiste, inoltre, un evidente interesse pubblico ad evitare qualsiasi ulteriore aggravamento della procedura; peggioramento che il ricorrente ha tentato di evitare, intimando al Conservatorio di Benevento l'annullamento/revoca in autotutela della graduatoria stessa, ai fini del reinserimento del suo nominativo nell'elenco degli "idonei" e del riconoscimento della sua appartenenza a "categoria protetta" (all.ti **9** e **10**), ma senza ottenere alcun riscontro.

Si chiede, pertanto, la sospensione degli effetti dei provvedimenti, con l'adozione delle misure cautelari che appaiono più idonee per assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso, anche con la possibilità che venga adottata un'ordinanza propulsiva.

In via istruttoria si chiede che, ai sensi degli artt. 63,64 e 65 del c.p.a., il Conservatorio depositi il provvedimento impugnato nonché gli atti ed i documenti impugnati nonché gli atti ed i documenti in base ai quali sono stati emanati gli atti, quelli in esso citati, rilevanti ai fini della decisione del presente giudizio; a tal fine di chiede all'illustrissimo Collegio adito, di emettere ordinanza istruttoria.

Istanza di pubblicazione alla notifica per pubblici proclami

Considerato il numero elevato dei controinteressati (121), si chiede, qualora codesto Collegio lo ritenga rilevante ed opportuno, ai sensi

del combinato disposto degli artt. 41, co IV e 49, co. III, c.p.a.,
l'autorizzazione a poter effettuare notifica per pubblici proclami.

A tal riguardo, si chiede, altresì, che venga consentita, ai sensi
dell'art. 52, co. II c.p.a. l'effettuazione mediante pubblicazione sul
sito internet del Conservatorio di Benevento "N. Sala" e/o sul sito
internet del MIUR, dell'Ordinanza che autorizza la notifica per
pubblici proclami del ricorso e dell'elenco nominativo dei
controinteressati, secondo le modalità indicate dall'Ecc.mo T.A.R.
adito.

Pertanto il ricorrente, come rappresentato, difeso ed assistito,

CHIEDE

a codesto illustrissimo TAR adito - previa eventuale autorizzazione
alla notifica del ricorso per pubblici proclami come sopra richiesto -
che venga accolto il presente ricorso, con il conseguenziale
annullamento dei provvedimenti impugnati, **previa adozione della
richiesta istanza cautelare**, nonché le richieste di condanna già
ampiamente formulate; con vittoria di spese e compensi del giudizio,
ai sensi del D.M. 55/2014. Con riserva di proporre eventuali motivi
aggiunti, nonché di depositare atti e documenti.

Ai fini del pagamento del Contributo Unificato, si dichiara che la
causa è di valore indeterminabile e che il ricorrente ha diritto

all'esenzione dal pagamento, così come indicato dagli artt. 9 comma 1 bis e 13 comma 1 lettera a del D.L. 98 del 6/07/2011 convertito nella legge n. 111/2011, in quanto è titolare di un reddito familiare imponibile, ai fini dell'imposta personale familiare sul reddito, inferiore rispetto al triplo dell'importo previsto. **Si depositano i documenti citati nel ricorso, come da separato indice.**

Roma, 22 dicembre 2020

Avv. Luisa Napolitano

Avv. Livio Lavitola